



Ministero dell'istruzione

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Balilla Pinchetti"

via Monte Padrio, 12 – 23037 Tirano (SO)

Tel: 0342 701439 - C.F.: 92000460144

e-mail ministeriale: sois008005@istruzione.it

e-mail PEC: sois008005@pec.istruzione.it

AVVISO N. 48/D/S/G/A

Tirano, 26 settembre 2020

OGGETTO: Attestati di guarigione per il rientro a scuola.

ALLE FAMIGLIE- AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.TA.
AL SITO WEB

OGGETTO: attestati di guarigione per il rientro a scuola

Il Ministero della Salute, con la circolare n. 30847 del 24 settembre, ha fornito chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni e personale scolastico, di cui si riporta una breve sintesi.

Il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale (**PLS/MMG**), in presenza di **sintomatologia sospetta, richiede** tempestivamente **il test** diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (**DdP**).

In caso di tampone **positivo**, il DdP dell'ATS locale si attiva per approfondimenti e procedure conseguenti. Successivamente il PLS/MMG, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, predispone una "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

In caso di tampone **negativo**, il **PLS/MMG**, secondo **sua precisa valutazione medica**, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (**eventuale** ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che redigerà una **attestazione** che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola.

Se **il PLS/MMG**, informato dei sintomi accusati dal soggetto, **reputa** che la sintomatologia **non sia sospetta** e che **non sia necessario effettuare il test**, per il rientro a scuola non servirà alcuna documentazione particolare, bisognerà scrivere sulla giustificazione "consultazione medica".

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse **convivente di un caso**, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e **posto in quarantena**. Eventuali **suoi contatti stretti** (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di

quarantena, a meno di **successive valutazioni** del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Per ulteriori particolari si rimanda alla lettura della circolare ministeriale riportata in allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rossana Russo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93